

PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AD OGGETTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE

Quesiti pervenuti in data 25/08/2025

QUESITO 1

Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

- 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- 2) L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- 5) L'attuale fornitore;
- 6) Il moltiplicatore applicato dall'attuale fornitore.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata". Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

RISPOSTA QUESITO 1

Come specificato nel bando e ribadito negli atti di gara, oggetto della procedura è la somministrazione di lavoro a tempo determinato, non a tempo indeterminato.

I contratti attivati sinora sono pertanto a tempo determinato e non sono mai stati soggetti a trasformazione.

L'attuale fornitore, invece, stipula con il personale in somministrazione sia contratti a tempo determinato che contratti a tempo indeterminato.

1) Alla data odierna sono attivi n. 3 contratti di somministrazione per la fornitura di lavoratori inquadrati nel profilo dell'operatore tecnico specializzato – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegati in attività di supporto tecnico con scadenza il 31.12.2025.

Dal 01/04/2022 ad oggi, l'Agenzia si è avvalsa di n. 27 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato con il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.42, con un turno lavorativo di 7 ore e 12 minuti, oltre a 30 minuti di pausa (retribuita tramite buono pasto con valore nominale di euro 7 soggetto a contributo a carico del lavoratore di 1,31 euro), con possibilità, a seguito di mutate esigenze di servizio, di variazioni dell'orario di ingresso e di uscita. L'impegno orario settimanale potrebbe variare, a seconda delle necessità, tra le 25 e le 36 ore settimanali.

2) tali lavoratori, sono stati inquadrati con il seguente profilo professionale:

- anno 2022, n. 6 unità così inquadrate:

o n. 2 unità – profilo operatore tecnico specializzato – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività di manutenzione per una durata media di 9 mesi;

o n. 2 unità – profilo coadiutore amm.vo senior – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività di segreteria ed accettazione campioni per una durata media di 2 mesi;

o n. 2 unità – profilo assistente amm.vo, ex cat. C CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività amministrative/contabili, per una durata media di 4,5 mesi;

- anno 2023, n. 8 unità così inquadrate:

o n. 2 unità – profilo coadiutore amm.vo senior – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività di segreteria ed accettazione campioni per una durata media di 4,5 mesi

o n. 2 unità – profilo operatore tecnico specializzato – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività di imputazione dati, accettazione campioni, per una durata media di 1 mese;

o n. 2 unità – profilo assistente amm.vo - ex cat. C CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività amministrative/contabili, per una per una durata media di 4,5 mesi;

o n. 2 unità – profilo assistente tecnico – ex cat. C CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività di elaborazione dati, per una durata media di 1 mese;

- anno 2024 n. 8 unità così inquadrate:

o n. 1 unità – profilo coadiutore amm.vo esperto – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegata in attività di segreteria, per una durata di di 1,5 mese;

o n. 5 unità – profilo operatore tecnico specializzato – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegate in attività di supporto tecnico, per una durata media di 8,5 mesi;

o n. 1 unità – profilo assistente tecnico – ex cat. C CCNL Comparto Sanità, impiegata in attività di elaborazione dati, per una durata di 7 mesi;

o n. 1 unità – profilo assistente amm.vo - ex cat. C CCNL Comparto Sanità, impiegata in attività amministrative/contabili, per una durata di 6 mesi;

- anno 2025 (alla data del 31.08.2025) n. 3 unità così inquadrare:

o n. 5 unità – profilo operatore tecnico specializzato – ex cat. Bs CCNL Comparto Sanità, impiegati in attività di supporto tecnico, per una durata media di 8,3 mesi;

3) la durata media delle missioni attivate in somministrazione è riportata nella precedente risposta;

4) si conferma che detto personale dev'essere formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che risultare idoneo alla mansione;

5) con Determinazione Dirigenziale n. 1322 del 10.12.2021 il servizio di somministrazione lavoro è stato aggiudicato alla società Gl.Group S.p.A. per una durata di 48 mesi con scadenza al 30.01.2026;

6) il moltiplicatore applicato dall'attuale fornitore è pari a 1,02475 (uno virgola due quattro sette cinque)

Quesiti pervenuti in data 02/09/2025

QUESITO 2

Spett.le Ente,

In riferimento all'art. 20, comma 2 del Capitolato, si richiede un chiarimento in merito all'applicazione della clausola sociale che prevede l'obbligo per l'Agenzia aggiudicataria di avvalersi prioritariamente dei lavoratori già operanti presso l'Ente con le Agenzie uscenti.

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
- L'attuale fornitore.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della

Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.

Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Infatti, come sancito dal Consiglio di Stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l'imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (...) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E' pertanto possibile ricavare un obbligo dell'impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”.

Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un'esclusione dall'elenco degli imprenditori invitati alla gara”(cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).

RISPOSTA QUESITO 2

Si rimanda alla risposta data al quesito n. 1) del 25/08/2025

Quesiti pervenuti in data 03/09/2025

QUESITO 3

Spett.le Ente,

in merito alla polizza assicurativa da presentare/richiesta in caso di aggiudicazione (art. 21 Capitolato), si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 D.Lgs. 81/2015 l'Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle Agenzie la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.

Grazie

RISPOSTA QUESITO 3



Si conferma quanto richiesto precisando che la polizza in tema di responsabilità civile deve espressamente prevedere la copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi dai lavoratori diretti dell'operatore economico.

QUESITO 4

Spett.le Ente,
essendo applicata la c.d. clausola sociale, si chiede gentilmente di condividere il numero di Lavoratori coinvolti, il loro livello di inquadramento e mansione più la durata contrattuale.
Grazie

RISPOSTA QUESITO 4

Si rimanda alla risposta data al quesito n. 1) del 25/08/2025

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso
(firmata in originale)